



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

REGIONE PUGLIA

E

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO
MERIDIONALE**

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE

TRA CAMPANIA E PUGLIA

E

PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA "PAVONCELLI BIS"

**PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL
PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE**



PREMESSO CHE

- la politica comunitaria in materia di acque è fondata sulle Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs.30/09, e perseguono l'obiettivo di garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale dei *corpi idrici superficiali e sotterranei*, nonché l'utilizzazione accorta e razionale della risorsa idrica e delle risorse naturali ad essa correlate;
- le citate direttive prevedono tra l'altro, lo svolgimento di attività di indagine, di analisi, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- la Direttiva 2000/60/CE ribadisce che *“l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”* e, in particolare:
 - l'art.9, comma 1 conferma il principio del recupero dei costi dei servizi idrici (*“full recovery cost”*), compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse, nonché in base al principio «chi inquina paga»;
 - l'art. 13 prevede che per ogni Distretto Idrografico venga predisposto un Piano di Gestione delle Acque, da aggiornarsi con periodicità sessennale, quale strumento attraverso il quale conseguire gli obiettivi fissati dalla Direttiva medesima;
- la risorsa idrica costituisce un elemento imprescindibile per la *“qualità della vita e lo sviluppo socio-economico”*, per cui gli utilizzi legittimi della stessa si devono fondare sul principio della *solidarietà; sulla sua tutela e la sua razionalizzazione; sul suo uso corretto e sostenibile afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e “ristoro” laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi;*
- è fondamentale preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (*sostenibilità ecologica*); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (*sostenibilità economica*); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (*sostenibilità sociale*);
- gli utilizzi della risorsa idrica devono innanzitutto avvenire contemperando le esigenze dei contesti ambientali e sociali su cui agiscono i prelievi, evitando nel contempo le *perdite, gli sprechi, gli abusi ed i cattivi usi*;
- le politiche idriche devono essere improntate ad un *approccio integrato* in termini di *disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento*, e pertanto deve fondarsi sul principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine e senza pregiudicare l'accessibilità agli usi legittimi ed a quelli ritenuti meritevoli di tutela;
- per tali finalità è necessaria un'adeguata azione di tutela, protezione, controllo e monitoraggio dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici e della qualità degli ecosistemi connessi, anche per quanto attiene il mantenimento del deflusso ecologico, nei contesti territoriali interessati dai prelievi destinati a trasferimento idrico interregionale;
- lo strumento attraverso il quale si esplica nei diversi Stati membri l'azione di pianificazione delle risorse idriche secondo la Direttiva 2000/60/CE è costituito dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico, recepito nel nostro ordinamento nel D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.;



PREMESSO altresì che

- con Decreto Ministeriale 14 Luglio 1969 per l’attuazione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti nella Regione Puglia le risorse idriche relative alla sorgente di Caposele, alla sorgente di Cassano Irpino e all’invaso di Conza sono vincolate ai sensi e per gli effetti della legge 4 Febbraio 1963, n.129 e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1960, n.1090;
- l’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale ha elaborato il *Piano di Gestione Acque* (PGA) ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del d.lgs. 152/2006, secondo i cicli di pianificazione fissati dalla stessa:
 - ✓ PGA I Ciclo (2010-2015) - approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 160 del 10/07/2013)
 - ✓ PGA II Ciclo (2016-2021) - approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (G.U. – Serie generale n. 25 del 31/01/2017)
 - ✓ PGA III Ciclo (2021-2027) – adottato con Delibera n. 1 dalla Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021 ed in attesa del DPCM;
- l’art. 89 del D. Lgs. 112/98 dispone l’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, comprese le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica e alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito degli stessi;
- le Regioni del Distretto dell’Appennino Meridionale hanno predisposto e sottoscritto (nelle date del 6 Aprile 2011 e 16 febbraio 2012) un “*Documento comune di intenti finalizzato ad un governo coordinato e sostenibile della risorsa idrica afferente l’intero Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale*” nell’intento di pervenire alla regolamentazione dei trasferimenti idrici all’interno del Distretto ed uno specifico “*Addendum*”;
- con la D.G.R. n. 182 del 14/04/2015, la Regione Campania ha approvato lo Strumento Direttore del Ciclo Idrico Integrato delle Acque della Regione Campania;
- la Regione Puglia, con la Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009, ha approvato il *Piano Tutela Acque* e con la Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 ha adottato la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del PTA;
- la Regione Campania con la D.G.R. n. 440 del 12.10.2021 ha approvato il PTA 2020/2026;
- ai sensi dell’art. 8 della L.R. della Campania n.15/2015, l’Ente Idrico Campano ha redatto il *Piano d’Ambito* su scala regionale di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), successivamente approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano nella seduta del 22/12/2021;
- l’Autorità Idrica Pugliese, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 08/07/2021, ha adottato il *nuovo Piano d’Ambito* ai sensi dell’art. 149 co.1 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio direttivo dell’A.I.P. ai sensi dell’art. 4 co. 6 lett. f) della L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii.;
- il *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti*, di cui alla L. 129 del 04/02/1963, approvato con D.P.R. n. 2774 il 3 agosto 1968 e come successivamente modificato dalle singole Regioni per territori di competenza, ha assegnato e riservato risorse idriche prevedendone il trasferimento anche interregionale;
- tra le misure del Piano di Gestione Acque, rientra l’*Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici* strumento per la *governance* della risorsa idrica nel territorio del Distretto le cui funzioni riguardano il



monitoraggio, il controllo, il preannuncio e la gestione dei possibili scenari di siccità e/o carenza idrica; la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica; la definizione di azioni di indirizzo e gestione più adeguate per eventi siccitosi e crisi idriche, anche in relazione alla regolamentazione dei prelievi e degli usi; la realizzazione di azioni di integrazione/omogeneizzazione dei sistemi di monitoraggio e di formazione del bilancio idrico al fine di pervenire alla definizione di un quadro informativo di base completo ed omogeneo di supporto per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione delle Acque ha evidenziato la complessità della circolazione idrica sotterranea che dà vita ad un patrimonio comune ai sette territori regionali del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- il territorio afferente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in particolare per i bacini Sele, Ofanto e Calore Irpino, è caratterizzato da un complesso sistema idrogeologico naturale e da rilevanti interconnessioni tra idrostrutture;
- i prelievi effettuati in corrispondenza delle sorgenti di Cassano Irpino e Caposele interessano rispettivamente gli acquiferi carbonatici del Terminio-Tuoro e di Monte Cervialto;
- gli stessi acquiferi rappresentano, in ragione della loro potenzialità, importanti e rilevanti “serbatoi” sotterranei di risorsa idrica pregiata;
- l'Autorità di Bacino ha in corso la realizzazione del progetto “*Sistema di protezione e sorveglianza dei grandi acquiferi-sorgenti di Cassano Irpino*”, finanziato a valere sulle risorse del PON Legalità 2014-2020 e finalizzato alla sicurezza idrica e sociale del territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ed esportabile in altri contesti geo-ambientali e sociali;
- l'assetto dei trasferimenti idrici interregionali è stato oggetto, tra l'altro, di analisi dettagliate nell'ambito del Piano di Gestione delle Acque del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*;
- al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni è necessario pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità con assegnato rischio di deficit e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile dei territori regionali;
- nel programma di misure individuato dal Piano di Gestione delle Acque, tra quelle prioritarie emerge l'Accordo di Programma Unico per il trasferimento della risorsa idrica;
- al fine di pervenire all'Accordo di Programma Unico di cui sopra le regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, hanno sottoscritto il 6 aprile 2011, con addendum il 16 febbraio 2012, un *Documento Comune d'Intenti*, finalizzato all'attuazione di una strategia comune volta alla razionalizzazione dell'uso di un bene tanto limitato e prezioso come l'acqua e alla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali;
- la risorsa idrica prelevata e trasferita è destinata all'approvvigionamento dei sistemi idrici ad uso idropotabile ed irriguo;



- il patrimonio di risorsa idrica ed opere idrauliche degli invasi naturali ed artificiali deve essere posto in condizione di completa sicurezza e funzionalità, al fine di garantire una costante disponibilità di risorse idriche strategiche, anche per la compensazione di equilibri stagionali o ciclici;
- tra la Regione Campania e la Regione Puglia, come risulta dal Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, avviene un trasferimento di risorsa idrica attraverso due schemi acquedottistici: Schema Sele-Calore, con prelievi ad uso potabile presso le sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; Schema Ofanto, con prelievi ad uso potabile, irriguo ed industriale dall'invaso di Conza della Campania sul fiume Ofanto, e dall'invaso S. Pietro, sul fiume Osento;
- durante la crisi idrica del 2017, a margine dell'Osservatorio distrettuale per gli utilizzi idrici, è stato istituito un Tavolo Tecnico per la ripartizione delle risorse idriche tra le Regioni Campania e Puglia relativamente allo schema Sele-Calore;
- le intese raggiunte in seno a tale Tavolo Tecnico hanno portato all'emanazione dei decreti: n. 14 del 12/07/2017, n. 15 del 13/07/2017 e n. 46 del 23/08/2017 della Regione Campania, con i quali sono stati ratificati ed autorizzati rispettivamente:
 - il prelievo provvisorio a fini potabili da parte di Acquedotto Pugliese presso la diga di Conza della Campania;
 - la ripartizione della risorsa idrica disponibile agli usi potabili presso le sorgenti di Cassano Irpino;

– tali trasferimenti ad oggi avvengono secondo quanto di seguito riportato:

Schema idrico	Prelievo	Ubicazione	Uso	Regioni servite	Gestore	Atto di concessione / autorizzazione	Durata e scadenza	Portata concessa o richiesta [m³/s]
Sele-Calore¹	Sorgenti di Cassano Irpino	Cassano Irpino	Potabile	Campania / Basilicata / Puglia	AQP S.p.A	D.I. n. 2354 del 10/04/1958 (come modificato dal Decreto n. 15 del 13/07/2017)	70 anni a partire dal 1956 (scad. 2026)	2.540 l/s (prima concessione) 1.100 l/s (seconda concessione)
Sele-Calore	Sorgente "Sanità"	Caposele	Potabile	Campania / Basilicata / Puglia	A.Q.P. S.p.A.	L. n. 245 del 26/06/1902	90 anni a partire dal 1942 (scad. 2032)	4.000 l/s
Sele-Calore	Sorgente "Sanità"	Caposele	Potabile	Campania / Basilicata / Puglia	A.Q.P. S.p.A.	D.R. 11/05/1942 rinnovato con D.D. 65 del 12/11/2018	70 anni a partire dal 1942 (scad. 2012 rinnovata fino al 29/06/2032)	363 l/s
Ofanto	Diga di Conza - fiume Ofanto	Conza della Campania	Potabile / Irriguo / Industriale	Basilicata / Puglia	EIPLI	Decreto Dirigenziale UOD 08 n. 14 del 12/07/2017	Autorizzazione provvisoria ad AQP per il prelievo potabile (scad. 31/12/2018)	1.000 l/s (max 1.500 l/s) (potabile) Prelievo per altri usi variabile
Ofanto	Diga di S. Pietro - torrente Osento	Monteverde	Irriguo / Industriale	Basilicata / Puglia	Consorzio di Bonifica della Capitanata	n.d.	n.d.	Q variabile - volume massimo pari a 14,5 Mm³

- i trasferimenti di risorsa idrica tra Campania e Puglia avvengono in base ad atti concessori o ad autorizzazioni provvisorie nelle more della conclusione del procedimento di rilascio delle relative concessioni di derivazioni, come previsto dal R.D. 1775/33 e ss. mm. ii.;
- per quanto riguarda la derivazione della sorgente Sanità in Caposele di cui al Decreto Reale 11 maggio 1942 di 3,63 moduli (363 l/s) con scadenza 10 Maggio 2012, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha presentato

¹ I valori precisati per lo schema Sele-Calore sono inclusivi della quota parte ad oggi destinata all'approvvigionamento idrico potabile delle aree irpine.



istanza di rinnovo con nota n. 22305 in data 22 febbraio 2011 e la concessione è stata rilasciata con Decreto Dirigenziale Campania n. 65 del 12 novembre 2018;

- pertanto, allo stato risulta ancora da perfezionare l'iter procedurale e la concessione definitiva di derivazione ad uso potabile in favore di AQP dall'invaso di Conza della Campania;
- inoltre, restano da avviare gli iter procedurali per il riconoscimento delle concessioni di derivazione ad uso diverso da quello potabile presso l'invaso di Conza della Campania, sul fiume Ofanto, e l'invaso di San Pietro, sul fiume Osento;
- Acquedotto Pugliese gestisce direttamente il SII in dei comuni irpini e per altri fornisce acqua all'ingrosso al gestore, con una portata media complessiva erogata di circa 330 l/s;
- la portata media complessiva di 330 l/s erogata ai comuni irpini serviti da AQP è in parte, 250 l/s, assicurata dalle sorgenti di Cassano Irpino, quindi è erogata a monte della galleria Pavoncelli, e in parte, 80 l/s, viene erogata a gravità a valle della galleria Pavoncelli;
- parte della risorsa derivata dalle sorgenti campane costituisce l'unica alimentazione idropotabile per alcuni comuni della Basilicata;
- parte dei prelievi regolati dalla presente intesa afferisce ad infrastrutture gestite da EIPLI;
- che l'art. 21, comma 11 del D.L. 201/2011 e ss. mm. ii. prevede che le funzioni dell'EIPLI, attualmente soppresso ed in fase di liquidazione, siano *"trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma (...)"*;
- l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145/2018 dispone che *"Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo"*;
- gli interventi commissariali, tra i quali figura l'intervento di manutenzione straordinaria degli scarichi e di rivalutazione sismica dell'invaso di Conza, sono attualmente in corso ed il loro avanzamento è in linea con le previsioni dei cronoprogrammi condivisi con la DG Dighe del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
- conseguentemente alla realizzazione di tali interventi si prevede di procedere con le operazioni di collaudo della diga di Conza finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione ad invasare risorsa sino alla quota di progetto;



- pertanto, si prevede il recupero della piena capacità d’invaso della diga di Conza della Campania a seguito del completamento degli interventi oggetto dell’azione commissariale;
- i costi ambientali e della risorsa connessi agli utilizzi idrici sono da valutarsi secondo il *"Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua"* di cui al D.M. n. 39, del 24 febbraio 2015 (G.U. Serie Generale n. 81 del 08/04/2015);

PRESO ATTO che

- sotto il coordinamento dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino meridionale, nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente sopra citato, gli uffici della Regione Campania e della Regione Puglia competenti *ratione materiae* hanno svolto un’istruttoria congiunta al fine di regolare, nel perseguimento delle finalità indicate dalle Direttive comunitarie in materia e nel rispetto della normativa vigente, il trasferimento di risorsa idrica intercorrente tra le due regioni, sopra descritto;
- il Tavolo Tecnico Permanente, nel corso delle riunioni succedutesi negli anni 2021 e 2022, ha condiviso uno scenario di regolamentazione articolato in tre fasi (breve, medio e lungo termine) schematizzati nel prospetto seguente:

Scenario	Risorsa destinata alla Campania (sistemi Acquedotto della Normalizzazione (Norm) + Alta Irpinia (AI))	Totale Campania	Risorsa destinata alla Puglia (inclusa fornitura Basilicata)	Tempi di attuazione previsti
Breve termine	1200 l/s (Norm) + 250 l/s (AI)	1450 l/s	750 l/s + 1000 l/s dall’invaso di Conza	2023
Medio termine	1400 l/s (Norm) + 250 l/s (AI)	1650 l/s	550 l/s + 1100 l/s dall’invaso di Conza;	A partire dal 2024 (verifica di fattibilità annuale a cura del Tavolo Tecnico Permanente)
Lungo termine	1600 l/s (Norm) + 250 l/s (AI) (proposta Puglia) 1800 l/s (Norm) + 250 l/s (AI) (proposta Campania)	1850 l/s (proposta Puglia) 2050 l/s (proposta Campania)	350 l/s (proposta Puglia) 150 l/s (proposta Campania) + 1200 l/s dall’invaso di Conza	A partire dal 2026 (verifica di fattibilità annuale a cura del Tavolo Tecnico Permanente)

- il Tavolo Tecnico, anche in accordo con il principio di flessibilità e reversibilità, effettuerà una valutazione complessiva sul grado di efficienza dei sistemi di approvvigionamento funzionalmente correlati a quelli interessati dal presente accordo (irrigui e industriali), anche al fine di verificare gli eventuali impatti che per situazioni contingenti si venissero a determinare su tali sistemi;
- all’esito dell’istruttoria è stato pertanto elaborato e condiviso dagli uffici lo schema del presente Accordo che, nelle more di successivi approfondimenti, individua anche la quantificazione dei costi ambientali e della risorsa;



- risulta necessario definire, tra gli altri, i costi ambientali e della risorsa (ERC) connessi ai servizi idrici assicurati tramite la risorsa trasferita tra Campania e Puglia, inclusi quelli di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e di gestione delle aree di salvaguardia;
- sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni del Tavolo Tecnico Permanente, le Regioni Campania e Puglia, hanno pertanto accettato una prima quantificazione degli ERC unitari nella misura di 0,06 €/m³;
- le Parti convengono altresì sulla necessità che il Tavolo Tecnico Permanente continui a svolgere attività di monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, dell'attuazione degli interventi correlati individuati in via preliminare, di monitoraggio della risorsa idrica e di aggiornamento delle valutazioni tecniche anche per quanto attiene gli scenari, attività finalizzate alla gestione coordinata e sostenibile della risorsa idrica;
- presso l'Autorità di Distretto si sono insediati altri Tavoli Tecnici finalizzati alla stipula di ulteriori Accordi di Programma per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali tra le Regioni Campania e Molise e tra le Regioni Molise e Puglia;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- una delle principali fonti di approvvigionamento idrico della Regione Puglia è costituita dalle fonti dello schema Sele-Calore, all'interno del quale è ricompresa la galleria Pavoncelli;
- la suddetta galleria ha subito nel corso degli anni diversi dissesti dovuti ad eventi sismici che hanno provocato gravissimi danni, anche a causa della particolare rigidità della struttura dovuta al materiale con la quale la galleria Pavoncelli è stata costruita tra il 1906 e il 1911;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2009 *“Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli (09A13656) (GU n. 270 del 19.11.2009)”* sancisce lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli fino al 30.11.2010;
- l'OPCM n° 3858 del 12.03.2010 *“Disposizioni urgenti di Protezione Civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli”* dispone la nomina del Commissario delegato, per fronteggiare la situazione di emergenza, il quale deve completare le opere di by-pass della citata galleria ed ad ultimazione dei lavori le trasferisce al soggetto gestore individuato nell'Accordo di programma da sottoscrivere tra la Regione Puglia e la Regione Campania;
- con D.P.C.M. del 17.12.2010 è stato prorogato lo Stato di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, sino al 30.11.2011;
- il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legge 26 aprile 2013, n.43 convertito dalla legge 24 giugno 2013, n.71, fissa il termine di operatività della gestione commissariale – di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3858 del 12 marzo 2010 - è stato più volte innovato e, da ultimo con legge 205/2017, ne è stato fissato il termine al 31 dicembre 2018;
- con l'articolo 1, comma 1135, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stato differito al 31 maggio 2019 il termine di durata della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010 che ha decretato lo stato di emergenza e la gestione commissariale;
- il Commissario Straordinario ha cessato la propria attività nel mese di giugno 2019, operando in regime di *prorogatio* fino al luglio/agosto 2019;



- con la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individuava il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, quale Amministrazione competente alla prosecuzione delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per la Galleria Pavoncelli bis;
- pertanto, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza del n. 636 del 19 febbraio 2020, individuava, all'art.1, comma 1, "il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata quale Amministrazione competente, alla prosecuzione delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nella situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli";
- in data 3 dicembre 2018 è stato verbalizzato dall'ufficio di Direzione dei Lavori il completamento dei lavori;
- l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto è stato sottoscritto dalle parti in data 24 maggio 2019, senza alcuna riserva;
- con ordinanza n. 280 in data 10/07/2019 il Commissario Straordinario ha approvato gli atti di collaudo, definendo gli adempimenti da attuare ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria, della cauzione definitiva e per la corresponsione della rata di saldo;
- per effetto dell'approvazione provvisoria degli atti di collaudo, di cui alla suddetta ordinanza commissariale, il 10/07/2021 il collaudo tecnico-amministrativo ha assunto valenza definitiva;
- con disposizione Provveditoriale n.3074 in data 18/02/2021 si è provveduto allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver corrisposto la rata di saldo;
- dal collaudo tecnico-amministrativo emesso, in particolare nella parte relativa agli "avvisi ai creditori", non risulta alcuna questione oggetto di richiesta di opere compensative ovvero opposizioni e/o riserve per danni subiti in virtù delle opere realizzate;
- per specifica previsione del Decreto VIA n. 587 del 03/12/2010 occorre procedere alla formalizzazione di un "Accordo per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale Campania-Puglia" preliminarmente alla messa in esercizio della galleria "Pavoncelli bis";
- in data 20/12/2021 è stato sottoscritto tra il Segretario Generale p.t. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ed il Provveditore alle OO.PP. verbale per il trasferimento della manutenzione e della custodia della galleria "Pavoncelli bis" all'Autorità di Bacino, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali;
- successivamente al passaggio di competenze tra Provv. OO.PP. ed Autorità di Bacino, sono stati svolti sopralluoghi ed ispezioni dell'intero complesso di opere afferente la galleria "Pavoncelli bis", i cui risultati sono stati oggetto di comunicazione al Tavolo Tecnico Permanente nella riunione del 17/03/2022;
- l'Autorità di Bacino, in base a quanto stabilito nel verbale del 20/12/2021 con il Provv. OO.PP., ha assunto la manutenzione e la custodia della galleria "Pavoncelli bis" e del complesso delle opere afferenti, nelle more della stipula del presente Accordo e del conseguente trasferimento definitivo delle opere al gestore;
- Acquedotto Pugliese SpA, società pubblica con azionista unico la Regione Puglia, è l'attuale gestore del SII nell'ATO Puglia, gestore di servizi idrici in alcuni Comuni dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino e gestore del sistema interregionale di grande adduzione che alimenta il sistema Puglia-Campania-



Basilicata, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 141/99, così come da ultimo modificato dal DL n. 152/2021 convertito nella Legge n. 233/2021;

– le gestioni di Acquedotto Pugliese SpA sono regolate dalla disciplina nazionale definita dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) e sottoposte al controllo degli Enti di Governo dell’Ambito competenti per territorio;



REGIONE CAMPANIA

E

REGIONE PUGLIA

E

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

di seguito cumulativamente: Parti

STIPULANO

IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE
TRA CAMPANIA E PUGLIA**

E

PER IL SUBENTRO NELLA REALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA "PAVONCELLI BIS"

**PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO
DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE**



Articolo 1 **(Premesse e narrativa)**

1. Le premesse e la narrativa che precedono valgono quale patto e costituiscono parte integrante del presente Accordo. Ciascuna delle Parti con la sottoscrizione dell'Accordo attesta, per quanto di specifica competenza, la conformità di quanto indicato in ordine al contenuto dei propri atti e provvedimenti ivi richiamati.

Articolo 2 **(Finalità e contenuto)**

1. Con il presente Accordo le Regioni Campania e Puglia, condividendo l'esigenza di assicurare il trasferimento della risorsa idrica dal territorio campano a quello pugliese assicurandone la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica, definiscono i reciproci rapporti relativi al trasferimento, nelle more del più generale Accordo di Programma Unico relativo ai trasferimenti idrici interregionali nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, inoltre, in linea con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE, del d.lgs. n.152/2006 ed in coerenza con il Documento Comune d'Intenti di cui al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, le Parti si impegnano reciprocamente al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici per il governo della risorsa idrica:
 - il corretto utilizzo della risorsa idrica sotterranea e superficiale ai fini della salvaguardia, tutela e riproducibilità;
 - la prevenzione del degrado dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
 - la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica degli utilizzi idrici;
 - la coerenza dei futuri programmi di misure, strutturali e non strutturali, con:
 - ✓ il Piano di Gestione delle Acque;
 - ✓ i Piani di Tutela delle Acque Regionali;
 - ✓ i Piani d'Ambito;
 - la regolamentazione dei prelievi in atto e futuri, al fine di garantire gli equilibri del bilancio idrico-idrologico ed idrogeologico ed il mantenimento del Deflusso Ecologico, come definiti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
3. Il presente Accordo individua, altresì, il gestore della galleria "Pavoncelli bis", in attuazione dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n.71.
4. Il presente Accordo riguarda gli schemi idrici Sele-Calore ed Ofanto, come descritti in narrativa e attiene al comparto irriguo, industriale e potabile, nei limiti delle portate riportate nella tabella di cui al successivo art. 5, attualmente destinate al potabile. Le parti si impegnano a concordare, secondo reciproca correttezza e buona fede, ogni ulteriore misura necessaria a fronteggiare eventuali situazioni contingenti, anche sulla base delle valutazioni del Tavolo e delle risultanze/determinazioni dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici.



Articolo 3

(Schemi idrici interessati da trasferimenti di risorsa)

1. Al fine del perseguimento delle finalità indicate all'art. 2 del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di condividere che il trasferimento delle risorse idriche dalla Regione Campania alla Regione Puglia venga effettuato, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo il quadro riportato in narrativa e come integrato dai contenuti del presente Accordo, in particolare da quanto previsto al successivo art. 5.

Articolo 4

(Impegni assunti dalle parti per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Campania si impegna:
 - a) ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti di competenza affinché sia garantito il rilascio, in corrispondenza delle opere di derivazione e *pro quota*, per il mantenimento del Deflusso Ecologico, così come definito dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - b) relativamente ai prelievi dalle fonti di approvvigionamento site in territorio campano e relative agli schemi idrici Sele-Calore e Ofanto, a perfezionare i procedimenti istruttori pendenti e a sollecitare, per quanto di competenza, la presentazione delle istanze inerenti i prelievi non ancora autorizzati, fermo restando quanto previsto dal R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. in merito al pagamento dei canoni di concessione dovuti nel caso di prelievi non autorizzati;
 - c) a programmare nell'ambito delle azioni di propria competenza il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali a cui afferiscono le fonti di approvvigionamento oggetto del presente accordo, anche in linea con il quadro normativo di riferimento e con i contenuti degli strumenti di pianificazione;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Puglia si impegna:
 - a) ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti di competenza affinché sia garantito il rilascio, in corrispondenza delle opere di derivazione e *pro quota*, per il mantenimento del Deflusso Ecologico, così come definito dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - b) a sollecitare gli enti gestori di servizi idrici approvvigionati dal sistema di grande adduzione interregionale, laddove non ancora autorizzati o con procedimenti autorizzativi non avviati, alla presentazione delle istanze di concessione a derivare nonché al pagamento dei canoni di concessione dovuti ai sensi del R.D. 1775/33 e ss. mm. ii.;
 - c) a versare alla Regione Campania, anche per il tramite dei gestori dei servizi idrici approvvigionati dal sistema di grande adduzione interregionale, gli importi dovuti a titolo di componente ERC, come indicati nel successivo art.6;
3. Entrambe le Regioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti affinché:
 - a) sia definito il bilancio idrico-idrologico, con successivi livelli di approfondimento fino alla definizione di un dettaglio su scala media mensile, stanti le criticità connesse all'organicità del quadro conoscitivo complessivo;
 - b) a partire dal 2023 i ricavi conseguibili dall'uso idroelettrico della risorsa restino ad esclusivo vantaggio del Comune di Caposele e siano definite, nel rispetto della regolazione ARERA, le modalità secondo cui i consumi energetici per le portate destinate ad alimentare i comuni irpini serviti da AQP, siano applicati in tariffa agli utenti di AQP. Il Tavolo Tecnico Permanente, di cui al successivo art. 9,



proporrà al Tavolo Istituzionale Permanente, i criteri di ripartizione dei costi industriali complessivi del sistema impiantistico, da trasferire all'Ente Idrico Campano e all'Autorità Idrica Pugliese per i rispettivi adempimenti di competenza.

c) a partire dal 2023, alla luce delle nuove ripartizioni dei trasferimenti di risorse idriche di cui all'art. 5 del presente Accordo, siano definite, nel rispetto della regolazione ARERA, le modalità di attribuzione dei costi connessi alla gestione del servizio idrico integrato del comune di Cassano Irpino.

4. Gli Enti firmatari si impegnano ad assicurare il monitoraggio degli acquiferi interessati dal prelievo nelle forme e nei modi più adeguati al fine di preservare il buono stato della risorsa idrica, in conformità alla normativa euro-unitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 5 (Scenari Trasferimenti)

1. Il presente Accordo sarà parte integrante del più generale Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici tra le regioni del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*, salve le diverse determinazioni e/o modifiche che dovessero essere concordate in quella sede.
2. Le parti concordano che le derivazioni in essere e per le quali risultano rilasciate concessione a derivare, di carattere non provvisorio, verranno esercitate secondo quanto statuito nel presente accordo. Le istanze di rilascio di concessione a derivare o di rinnovo per quelle in essere, verranno formalizzate tenuto conto dei contenuti del presente accordo in linea con quanto riportato nel prospetto seguente.

Scenario	Risorsa destinata alla Campania (sistemi Acquedotto della Normalizzazione (Norm) + Alta Irpinia (AI))	Totale Campania	Risorsa destinata alla Puglia (inclusa fornitura Basilicata)	Tempi di attuazione previsti
Breve termine	1200 l/s (Norm) + 250 l/s (AI)	1450 l/s	750 l/s + 1000 l/s dall'invaso di Conza	2023
Medio termine	1400 l/s (Norm) + 250 l/s (AI)	1650 l/s	550 l/s + 1100 l/s dall'invaso di Conza	A partire dal 2024 (con verifica di fattibilità annuale a cura del Tavolo Tecnico Permanente)
Lungo termine	1600 l/s (Norm) + 250 l/s (AI) (proposta Puglia) 1800 l/s (Norm) + 250 l/s (AI) (proposta Campania)	1850 l/s (proposta Puglia) 2050 l/s (proposta Campania)	350 l/s (proposta Puglia) 150 l/s (proposta Campania) + 1200 l/s dall'invaso di Conza	A partire dal 2026 (con verifica di fattibilità annuale a cura del Tavolo Tecnico Permanente)

3. Le Parti convengono che il Tavolo Tecnico, anche in accordo con il principio di flessibilità e reversibilità, effettuerà una valutazione della effettiva possibilità di attivare lo scenario di medio e poi quello di lungo termine, sulla base della disponibilità complessiva delle risorse idriche necessarie per soddisfare le esigenze di tutti gli usi.



4. Le Parti convengono che il Tavolo Tecnico Istituzionale valuterà la ripartizione delle portate disponibili dalle sorgenti di Cassano Irpino ove eccedenti o in diminuzione rispetto al valore medio stimato di 2200 l/s.

Articolo 6

(Costo ambientale e della risorsa unitario - ERC)

1. Il costo ambientale e della risorsa unitario (ERC) è stabilito, in via provvisoria nelle more della sua definizione da parte delle autorità competenti, sulla scorta delle attività svolte dal Tavolo Tecnico nel periodo 2021-2022 e nelle more dei successivi approfondimenti da parte dello stesso Tavolo, in **0,06 €/m³**. Ferma restando la provvisorietà della sua valutazione unitaria, l'ERC così come stabilito nel periodo precedente, include il 50% dei canoni di derivazione spettanti alla Regione Campania per l'anno di riferimento, rinviando per eventuali congruagli alla definizione dello costo ambientale da parte delle autorità competenti .
2. Il riconoscimento dell'ERC avrà una retroattività di 2 anni ed avverrà con decorrenza dal 01/01/2020.
3. L'ERC è dovuto per tutti i volumi idrici il cui prelievo è regolamentato dal presente accordo, eccezion fatta per quelli destinati all'approvvigionamento idrico di comuni campani. La quantificazione dell'importo totale del costo ambientale e della risorsa è definita nell'ambito del Tavolo Tecnico anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i procedimenti di approvazione delle tariffe del SII per le gestioni di AQP in Puglia e Campania. I relativi pagamenti in favore della Regione Campania avverranno con la seguente tempistica:
 - entro 120 (centoventi) giorni dalla data di approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, ai sensi del successivo art. 8 comma 2 lett. c), per il periodo di retroattività;
 - entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, a titolo di anticipazione, il 90% dell'ERC relativo all'anno precedente e il congruaglio, sulla base degli effettivi consuntivi volumetrici, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, ai sensi del successivo art. 8 comma 2 lett. c);
4. L'ERC dovuto per il periodo di retroattività e per l'anno in corso andrà decurtato degli importi già versati o da versare alla Regione Campania per gli oneri concessori come previsto al comma 1 e, degli importi già versati o da versare, agli enti beneficiari, a titolo di ristoro da parte di Regione Puglia o di AQP per effetto di convenzioni previgenti negli anni a partire dal 2020.
5. La Regione Campania si impegna, con separati atti d'intesa da stipulare entro l'anno corrente, a regolamentare i rapporti con i beneficiari dei ristori di convenzioni previgenti. La Regione Puglia, e per essa AQP, dal 2023 e comunque a valle degli atti di cui sopra, è manlevata dall'impegno di corresponsione di tali ristori ai precedenti beneficiari.
6. Gli importi per la componente ERC saranno aggiornati, sentito il Tavolo Istituzionale per il formale assenso, secondo il tasso di inflazione programmata.

Articolo 7

(Gestione galleria "Pavoncelli bis")

1. Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), quale gestore del SII dell'ATO Puglia, è individuato quale soggetto competente alla gestione della galleria "Pavoncelli bis". Il gestore ne assume i relativi costi di gestione industriale.



2. Gli obblighi di manutenzione e custodia della galleria “Pavoncelli bis” da parte dell’Autorità di Bacino cessano al momento della materiale consegna dell’opera ad AQP S.p.A. da parte della stessa Autorità, da effettuarsi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 8

(Tavolo Istituzionale Permanente)

1. Ai fini del monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo è istituito un Tavolo Istituzionale Permanente composto dai rappresentanti istituzionali delle parti firmatarie del presente accordo o da loro delegati.
2. Il Tavolo Istituzionale Permanente, sulla base dell’istruttoria del Tavolo Tecnico Permanente di cui al successivo art.9:
 - a) valuta e fornisce gli indirizzi in merito alle attività da svolgersi a cura del Tavolo Tecnico Permanente di cui all’articolo 9, anche al fine della composizione e definizione di qualsiasi questione interpretativa o attuativa;
 - b) concerta attività di programmazione finalizzata ad assicurare che il trasferimento per l’utilizzo della risorsa idrica sia sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico;
 - c) approva la proposta, del Tavolo Tecnico Permanente di cui al successivo art. 9, della modalità e degli importi dei pagamenti della componente ERC
3. Le decisioni del Tavolo Istituzionale Permanente sono assunte all’unanimità.
4. Nella riunione di insediamento i componenti approvano le modalità di funzionamento di detto tavolo.
5. Il funzionamento operativo del Tavolo Istituzionale permanente verrà declinato in apposito verbale/nota condivisa tra i firmatari del presente accordo.

Articolo 9

(Tavolo Tecnico Permanente)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Tavolo Tecnico già investito delle valutazioni propedeutiche alla sottoscrizione del presente Accordo viene costituito quale Tavolo Tecnico Permanente.
2. Il Tavolo Tecnico Permanente rappresenta l’organo tecnico del presente Accordo ed è costituito dai seguenti soggetti o loro delegati:
 - Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in qualità di coordinatore;
 - Direttore Generale della Regione Campania competente per le risorse idriche;
 - Direttore Generale della Regione Puglia competente per le risorse idriche.
 - Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano;
 - Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese.
 - Direttore Generale del gestore del Servizio Idrico Integrato della Puglia;
 - Direttore Generale del gestore del Servizio Idrico Integrato nei Distretti EIC approvvigionati a mezzo delle risorse derivate dalle sorgenti di Cassano Irpino.
3. Il Tavolo Tecnico Permanente, in maniera costante e continuativa:
 - effettua le valutazioni a carattere idrologico e idrico, anche in relazione all’aggiornamento del Deflusso Ecologico;



- effettua il monitoraggio delle attività in corso e aggiorna il Tavolo Istituzionale;
 - verifica l'attuazione degli scenari di regolazione;
 - individua e verifica l'attuazione degli interventi strutturali e non strutturali a cui sono subordinati gli scenari di cui all'art. 5;
 - quantifica l'importo totale del costo ambientale e della risorsa su base annua, in funzione di quanto previsto all'art. 6, da proporre al Tavolo Istituzionale e riferisce annualmente allo stesso Tavolo Istituzionale in ordine all'impiego delle risorse derivanti dalla componente di costo ambientale dell'ERC;
 - propone al Tavolo Istituzionale soluzioni alternative ad eventuali emergenze e criticità che possano emergere;
 - approfondisce il metodo di valutazione tariffaria della componente ERC nonché quanto discusso e rappresentato dalle Regioni;
 - stabilisce le modalità di rideterminazione delle portate assentite garantendo il principio di reversibilità in caso di situazioni critiche per l'approvvigionamento idropotabile dei territori serviti;
 - riceve dalle parti interessate dal presente accordo informazioni sulle attività strutturali e non strutturali utili all'attuazione dello stesso accordo;
 - svolge ogni altra azione ad essa assegnata dal Tavolo Istituzionale
4. Il Tavolo Tecnico permanente può avvalersi, qualora necessario, di esperti individuati in relazione a specifiche tematiche con funzione consultiva.
5. I lavori del Tavolo tecnico Permanente sono ufficializzati mediante verbali delle sedute.
6. Il Tavolo Tecnico Permanente si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale.

Articolo 10

(Supporto tecnico Tavolo Istituzionale Permanente e Tavolo Tecnico Permanente)

1. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale svolge le funzioni di supporto tecnico al Tavolo Istituzionale Permanente e al Tavolo Tecnico Permanente.

Articolo 11

(Modifiche e revisioni dell'Accordo)

1. Il presente Accordo potrà essere sottoposto a verifica ed eventuali modifiche, anche su proposta del Tavolo Istituzionale, nelle more di definizione del più generale *Accordo di Programma Unico* per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali.
2. Le parti si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero necessarie a seguito delle valutazioni del Tavolo Istituzionale, fermo rimanendo il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per eventuali controversie inerenti all'attuazione del presente Accordo sarà competente il foro di Roma

Articolo 13



(Durata e disposizioni finali)

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione per 10 anni, nel rispetto del completamento delle azioni previste negli scenari di regolazione, e comunque non oltre la stipula dell'*Accordo di Programma Unico* per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali tra le Regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Articolo 14
(Pubblicazioni)

1. Il presente Accordo sarà pubblicato, unitamente all'atto di approvazione da parte degli organi competenti, sul Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per la Regione Campania	
.....	_____
Per la Regione Puglia	
.....	_____
Per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	
.....	_____